



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA VENEZIA

S. Croce 430 - Cittadella della Giustizia - Piazzale Roma  
30125 VENEZIA

- ☎ 041/9653630 – Fax 041/9653441 -  
[www.tribunaledisorveglianza.venezias.it](http://www.tribunaledisorveglianza.venezias.it)  
[uffisorv.venezias@giustizia.it](mailto:uffisorv.venezias@giustizia.it)

N. 2013/7233 SIUS ordinanza n. \_\_\_\_\_

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visto il reclamo, avanzato da XXXXXXXXXXXX, nato a XX il XXXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di Venezia;  
sentito il parere del Pubblico Ministero e la difesa, all'esito della procedura prevista dall'art. 35 bis o.p., quale introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (*“Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”*), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 febbraio 2014, ha emesso la seguente

#### ORDINANZA

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo del....., trasmesso all'Ufficio in data....., il detenuto indicato in epigrafe asseriva di trovarsi ristretto presso la Casa Circondariale di Venezia in una cella condivisa con altri tre compagni, avente dimensioni di **12,00 m<sup>2</sup>**, di disporre di uno spazio individuale di 1,58 m<sup>2</sup> e di trascorrere in cella, mediamente, 20 ore.

Richiamava l'interessato le norme giuridiche ritenute di pertinenza quanto alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare, in particolare: l'art. 6 l.n. 354/75, d'ora in poi o.p.; gli artt. 6 e 7 d.p.r. n. 230/2000; l'art. 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con Raccomandazione Rec (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; l'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, così come applicato dalla CEDU, la quale ha in più occasioni affermato che la mancanza di spazio personale per i detenuti (meno di 3 m<sup>2</sup> a testa) giustifica, di per sé sola, la constatazione della violazione del medesimo art. 3 (sentenza 16.7.2009, Sulemajnovic/Italia - ricorso n. 22635/03).

Richiamata anche la circostanza che il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa ha fissato in 7 m<sup>2</sup> per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione, il detenuto instava dunque per essere assegnato *“ad una cella, sufficientemente aerata ed illuminata con luce naturale, in cui poter godere di un proprio spazio individuale di almeno 7 m<sup>2</sup>, con servizi igienici separati e tali da poter essere fruiti al riparo dagli sguardi degli altri detenuti, nonché per essere autorizzato a permanere fuori dalla propria cella per*

*almeno otto ore al giorno, potendo usufruire delle aree di socialità, del cortile del carcere e di qualunque altro spazio che non costringa la permanenza forzata in cella”.*

Con nota del 28 novembre 2013, accompagnatoria del reclamo, la Direzione dell’istituto esponeva invece che il detenuto era ubicato in una camera di 23,42 m<sup>2</sup>, aerata e illuminata da luce naturale, dallo stesso condivisa con (circa) **altri sei ristretti**: la cella era dotata di acquaio e, all’interno ma separatamente, di bagno piastrellato della superficie di 4,83 m<sup>2</sup> (la superficie totale ammontava dunque a 28,25 m<sup>2</sup>).

Il bagno risultava al riparo dagli sguardi degli altri detenuti, era dotato di acqua calda, doccia, lavandino, bidet e water sempre utilizzabili.

Veniva poi specificato che la presenza di detenuti ammontava a circa 270 unità, a fronte di una capienza regolamentare prevista di 169 posti.

Premesso che i detenuti potevano recarsi nella saletta socialità presente su ciascun piano detentivo per un totale di 8,20 ore giornaliere, venivano poi elencate le attività trattamentali messe a disposizione dell’interessato (frequenza di un gruppo di redazione, accesso alla palestra, accesso alla biblioteca, svolgimento dei colloqui con i familiari, momenti di socialità presso la sala giochi ed uscite nei cortili adibiti a passeggi).

Quanto alle ore d’aria da trascorrere in cortile, veniva anche precisato che all’interessato erano assicurate quattro ore d’aria al giorno dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 15.30.

Venivano inoltre descritte le varie attività organizzate in carcere mediante lo svolgimento di corsi e la tenuta di eventi di carattere culturale (corsi di alfabetizzazione, corsi di scuola media inferiore, gruppo di redazione del giornalino interno, accesso alla sala pc, corsi di “Educazione alla Pace” e di “Reciproca conoscenza”, sportello informativo gestito dagli operatori del Comune, sportello esterno di consulenza specialistica per pratiche fiscali, pensionistiche ed altro, laboratori di serigrafia e di creazione di borse da materiale riciclato, laboratorio teatrale con rappresentazione finale, corso di formazione professionale in specialità edili, corso di scrittura creativa, incontri di formazione ed informazione in biblioteconomia, corso per l’approfondimento della pericolosità dell’uso delle droghe, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, giornate di lettura, ecc.).

Entrato in vigore nelle more del procedimento il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (“*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata dalla popolazione carceraria*”), il quale ha introdotto per novella l’art. 35 bis o.p. (“*Reclamo giurisdizionale*”), il presente procedimento - stante l’indubbia natura processuale dello *ius superveniens* - veniva di conseguenza incardinato ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p.

Con nota del 30 gennaio 2014 la Direzione della Casa circondariale di Venezia, a riscontro della richiesta istruttoria di ulteriori informazioni inoltrata dall’Ufficio, precisava che a far data dal 29 gennaio 2014 il detenuto era stato ammesso a fruire dell’apertura delle camere detentive dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 12.15 alle 17.15, con un’interruzione di circa cinque minuti intorno alle 15.30: nell’istituto si era infatti dato avvio al regime con camere aperte per più di otto ore, secondo le previsioni ed in attuazione della nota del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del 1 ottobre 2013, attuativa di precedenti disposizioni dipartimentali emanate in materia.

Veniva anche allegato il “*Patto di Responsabilità*”, sottoscritto dall’interessato in data 28 gennaio 2014 e prevedente l’inserimento del soggetto nel nuovo modello di trattamento penitenziario.

Veniva inoltre allegato un prospetto riassuntivo della permanenza dell’interessato nelle varie stanze detentive dallo stesso occupate dall’inizio della carcerazione: la n. 107 dal 21 maggio 2013 al 14 ottobre 2013; la n. 305 dal 14 ottobre 2013 in poi (con successiva integrazione del 3 febbraio 2014 venivano poi specificati i singoli periodi di occupazione di altre celle, con l’indicazione, giorno per giorno, del numero degli altri occupanti, in numero variabile da cinque ad uno).

Di dette stanze veniva fornita anche la metratura, con specifica indicazione dello spazio occupato dalle suppellettili, quali il letto, l'armadio ed il lavabo.

Nella medesima nota veniva poi eccepito il "difetto di comunicazione o notifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 666, 3° comma c.p.p.", la fissazione dell'udienza essendo stata comunicata alla Direzione dell'istituto anziché al Ministro della Giustizia, unico organo in capo al quale doversi riconoscere la legittimazione passiva.

Veniva poi rappresentato che la questione del sovraffollamento delle carceri è di natura strettamente afferente le scelte politiche, cui l'Amministrazione dello Stato avrebbe solo il dovere di dare esecuzione; all'amministrazione penitenziaria non è d'altronde consentito non accettare detenuti negli istituti di pena; non è del resto la singola direzione di ogni istituto a gestire la distribuzione sul territorio della popolazione detenuta, trattandosi di materia gestita a livello centrale, nel cui ambito soltanto è possibile avere una visione territoriale globale dell'indice di sovraffollamento ed operare di conseguenza mediante gli opportuni trasferimenti affinché possa raggiungersi una certa omogeneità dell'indice medesimo.

Con memoria difensiva depositata in cancelleria il 27 gennaio 2014 il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, contestava l'ammissibilità e la fondatezza del reclamo osservando che l'attribuzione della giurisdizione al magistrato di sorveglianza, operata col decreto-legge n. 146/2013, appare, quantomeno con riferimento alla fattispecie concernente "*l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti*", prevista dalla lett. b) del novellato 6° comma dell'art. 69 o.p., lesiva dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 341/2006, nella parte in cui affida al magistrato di sorveglianza, in unico grado di merito, la giurisdizione che investe i diritti non solo dell'Amministrazione penitenziaria ma, in genere, dell'Amministrazione erariale dello Stato, suscettibile di essere condannata al pagamento di somme a favore del detenuto senza avere la possibilità di far riesaminare l'oggetto della causa da un giudice collegiale di secondo grado.

La nuova norma di legge si porrebbe altresì in contrasto con gli articoli 102 e 103 Cost., e con la VI disposizione transitoria, concernenti il riparto tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, rendendo così indispensabile un'interpretazione costituzionalmente orientata che miri a riportare la fattispecie nell'alveo dei principi costituzionali già affermati dalla Corte costituzionale.

Nessuna norma di legge prevedrebbe poi l'indicazione numerica della superficie che deve avere la cella per poter essere considerata adeguata e sufficiente al trattamento umano del detenuto.

Il fatto che le celle siano occupate da più detenuti non equivarrebbe, di per sé solo, ad inadeguatezza del trattamento carcerario, posto che in nessun caso viene mai operata dagli stessi detenuti (né verrebbe tollerata dall'Amministrazione penitenziaria ove mai si effettuasse) un'appropriazione esclusiva della superficie disponibile della cella da alcuni di essi ai danni degli altri occupanti.

Non potrebbe dunque essere accolta la richiesta di assegnare al detenuto, in via esclusiva, almeno 7 m<sup>2</sup> di cella da utilizzare per le proprie necessità.

Quanto al servizio igienico, l'Avvocatura distrettuale ribadiva come lo stesso fosse funzionante a norma di legge, né il fatto che lo stesso fosse utilizzabile promiscuamente dagli altri occupanti della cella avrebbe determinato una condizione disumana di detenzione, essendo comunque garantita la privacy, essendo il bagno posto al riparo dagli sguardi degli altri detenuti; anche le ore d'aria giornaliere erano compatibili con le prescrizioni normative.

Il reclamante non aveva d'altronde allegato né provato alcun danno, né un semplice pregiudizio, conseguente alla pretesa violazione delle norme considerate nel reclamo.

Egli non aveva ad ogni buon conto avanzato alcuna richiesta di assegnazione di somme di denaro commisurate all'asserito pregiudizio subito a causa delle condizioni detentive.

Instava dunque l'Amministrazione resistente affinché il reclamo fosse dichiarato inammissibile, ovvero che fosse dichiarato infondato e dunque rigettato nel merito.

Con esclusione, in ogni caso, del pagamento di somme di denaro a favore del detenuto, in relazione alle quali si eccettava la compensazione anche parziale con qualsiasi credito erariale derivante allo Stato dalla condizione di detenzione del reclamante.

Veniva poi chiesta la liquidazione di spese ed onorari in via equitativa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Sulla presunta incostituzionalità della nuova normativa.

Come giustamente rilevato nella nota, dimessa in atti, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Contenzioso del 16 gennaio 2014, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, il Governo ha dato "tarda ricezione" al monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999.

È appena il caso di ricordare che tale pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 o.p. nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

Mette invece conto sottolineare come, nella parte motiva di tale decisione, la Corte costituzionale abbia richiamato la propria sentenza n. 212 del 1997, con cui l'esigenza costituzionale del riconoscimento di un diritto d'azione in un procedimento avente carattere giurisdizionale è stata affermata indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione, individuandosi la sede della tutela nella magistratura di sorveglianza, magistratura alla quale spetta, secondo l'ordinamento penitenziario vigente, una tendenzialmente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati.

Una garanzia - è stato altresì precisato - che comporta il vaglio di legittimità pieno non solo del rispetto dei presupposti legislativi dettati all'amministrazione per l'adozione delle misure, ma anche dei loro contenuti, con particolare riferimento all'incidenza su non comprimibili diritti dei detenuti e degli internati, la cui garanzia rientra perciò, nel sistema attuale, nella giurisdizione del giudice ordinario

Quella attuata con il decreto-legge n. 146/2013 è dunque in certo modo una scelta incoraggiata dalla stessa Corte costituzionale con la giurisprudenza appena richiamata: il che consente, ad avviso del giudicante, di fugare ogni dubbio circa la piena conformità a Costituzione della nuova disciplina, del tutto superflua, se non fuorviante, apparendo dunque la necessità di una interpretazione "costituzionalmente orientata" della stessa allo scopo di farne derivare una pronuncia di inammissibilità come conseguenza dell'asserita violazione dei criteri di riparto tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

Se è vero, per stare alle parole di Corte cost. n. 26/1999, che *"la rilevata incostituzionalità per omissione, nella disciplina dei rimedi giurisdizionali contro le violazioni dei diritti dei detenuti e degli internati, si presta ad essere rimediata attraverso scelte tra una gamma di possibilità, relative all'individuazione sia del giudice competente sia delle procedure idonee nella specie a tenere conto dei diritti in discussione e a proteggere la funzionalità dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale"*, è anche vero che la scelta compiuta con il decreto-legge in questione, oltre ad usare di quella scelta di libertà, appare pienamente rispettosa dei principi affermati dalla stessa Corte costituzionale in numerose successive pronunce che si vanno a richiamare.

Va precisato che, prima dell'intervento attuato con il decreto legge in parola e nella perdurante inerzia del legislatore, i giudici hanno ricercato, con gli strumenti dell'interpretazione sistematica, una soluzione conforme a Costituzione: le sezioni unite della Suprema Corte, con sentenza del 26 febbraio 2003, n. 25079, hanno affermato che se un'interpretazione della normativa ordinaria conforme a Costituzione

impone di rinvenire un mezzo di tutela definito dai caratteri della giurisdizione contro la lesione delle posizioni soggettive del detenuto, un simile mezzo non può che ricondursi, proprio per le esigenze di speditezza e semplificazione che devono distinguerlo, a quello di cui agli artt. 14 *ter* e 69 o.p.

È ben vero che la successiva pronuncia n. 341/2006, cui si richiama l'Avvocatura Distrettuale, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima "ogni irrazionale ingiustificata discriminazione", con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini, ha affermato che sia i detenuti sia le rispettive controparti avevano diritto ad un procedimento giurisdizionale basato sul contraddittorio, come imposto dagli artt. 24, 2° comma, e 111, 2° comma Cost.; ha considerato il procedimento di cui all'art. 14 *ter* o.p., imposto dalla norma censurata per tutte le controversie civili nascenti dalle prestazioni lavorative dei detenuti, inidoneo ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa (ponendo in evidenza, tra l'altro, che il terzo eventualmente interessato quale controparte del lavoratore restava addirittura escluso dal contraddittorio), ed è pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, 6° comma, lett. a) o.p., che demandava al magistrato di sorveglianza di decidere sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali.

Ma tale sentenza, come ha avuto modo di sottolineare la stessa Corte con la successiva pronuncia n. 266/2009, non ha affatto inciso sulla competenza generale della magistratura di sorveglianza, ma ha riguardato una ben precisa tipologia di reclamo in materia di lavoro, riferito a situazioni giuridiche per le quali nell'ordinamento generale è istituito un giudice specializzato. "*Pertanto - chiarisce la Corte - resta valido quanto già affermato con la precedente sentenza n. 212 del 1997, secondo cui l'ordinamento penitenziario, nel configurare l'organizzazione dei giudici di sorveglianza (magistrati e tribunale di sorveglianza), ha dato vita ad un assetto chiaramente ispirato al criterio per cui la funzione di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti è posta in capo a tali uffici della magistratura ordinaria*".

Appare opportuno a questo punto richiamare, per quel che si dirà dopo, anche il passo finale dell'importante pronuncia n. 266/2009, secondo cui l'art. 69, 5° comma o.p., in base al quale il magistrato di sorveglianza "*impartisce inoltre, nel corso del trattamento [inciso - quest'ultimo - significativamente abrogato proprio dal n. 1) della lett. i) dell'art. 3 del d.l. n. 146/2013], disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati*", va interpretato nel senso che trattasi di **prescrizioni od ordini il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue.**

Il modello processuale individuato dal d.l. n. 146/2013, prevedente la procedura camerale partecipata di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p., riveste appieno i caratteri della giurisdizione, e non soffre certamente di quelle importanti limitazioni che caratterizzavano il modello procedimentale di cui all'art. 14 *ter* o.p., voluto dalle sezioni unite della Suprema Corte nel caso di procedimenti a tutela dei diritti del detenuto e dell'internato.

L'Avvocatura Distrettuale si duole poi della circostanza che "l'Amministrazione penitenziaria, ma in genere quella erariale dello Stato, sia suscettibile di essere condannata al pagamento di somme a favore del detenuto senza avere la possibilità di far riesaminare l'oggetto della causa da un giudice collegiale di secondo grado".

Si deve a tal proposito osservare come la Corte Costituzionale abbia a più riprese ribadito come nella disciplina degli istituti processuali viga il principio della discrezionalità ed insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza, precisandosi che la Costituzione non impone un modello vincolante di processo, risultando dunque la piena compatibilità costituzionale dell'opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, come avviene per il rito camerale, anche in relazione a controversie

coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi, e specificandosi d'altra parte che la garanzia del doppio grado di giudizio non gode di per sé di alcuna copertura costituzionale (v. ord. n. 190/2013; ord. n. 410/2007; ord. n. 351/2007; sent. n. 26/2007; sent. N. 144/2008; ord. n. 84/2003).

Quanto poi all'eccezione secondo cui la previsione di un unico grado di merito sarebbe incostituzionale soprattutto nella parte in cui l'amministrazione sarebbe suscettibile di essere condannata al pagamento di somme a favore del detenuto, è appena il caso di rilevare che la determinazione "su richiesta di parte della somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione" è prevista solo nel giudizio (futuro ed eventuale) di ottemperanza previsto dal 6° comma dell'art. 35 *bis* o.p., mentre il presente procedimento è quello di merito finalizzato alla mera statuizione inerente l'esistenza o meno dell'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, quale configurato dalla lett. b) del 6° comma dell'art. 69 o.p.

#### Sull'esistenza del diritto ad uno spazio minimo incompressibile.

Quanto al merito delle doglianze del reclamante, l'Avvocatura distrettuale osserva che "nessuna norma di legge prevede l'indicazione numerica della superficie che deve avere la cella per poter essere considerata adeguata e sufficiente al trattamento umano del detenuto": di qui la non accoglibilità dell'istanza di assegnare al detenuto, in via esclusiva, almeno 7 m<sup>2</sup> di cella da utilizzare per le proprie necessità, tanto più che sarebbe non configurabile un'appropriazione esclusiva della superficie disponibile della cella da parte di alcuni detenuti in danno di altri.

L'assunto è infondato.

Se è vero che il 1° comma dell'art. 6 o.p. si limita a prevedere che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di "ampiezza sufficiente", è anche vero che esiste uno spazio vitale minimo al di sotto del quale la giurisprudenza della CEDU ravvisa la patente violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 (v. Sentenza CEDU del 16 luglio 2009, ricorso n. 22635/03 - Sulejmanovic c. Italia; sentenza CEDU del 8 gennaio 2013 - causa Torreggiani e altri c. Italia).

In altre parole: negli istituti di pena in cui ciascun detenuto non abbia a disposizione almeno detta metratura è come se esistesse una presunzione *iuris et de iure* di trattamento inumano o degradante, senza cioè che si possa o si debba andare a valutare le altre condizioni della vita detentiva, quali sono ad esempio quelle afferenti le ore d'aria disponibili, le ore di socialità, l'apertura delle porte della cella, la quantità della luce e dell'aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto, ecc.

È noto che la Convenzione vive della giurisprudenza della sua stessa Corte, com'è altrettanto pacifico il principio in base al quale le norme della Convenzione stessa vincolino le leggi (e dunque i giudici) in virtù del richiamo contenuto nel 1° comma dell'art. 117 Cost.

Al di là dell'avvenuta ratifica della Convenzione da parte dell'Italia, va anche aggiunto che la prevista adesione dell'Unione alla CEDU (art. 6, 2° comma del Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 dicembre 2007, C 306: "*L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*"; art. 6, 3° comma: "*I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali*") determina senz'altro un vincolo diretto negli ordinamenti interni al rispetto della dignità e dei diritti delle persone, e consente al giudice nazionale di invocare le norme sovranazionali - fatte proprie dal Trattato e come interpretate dalle Supreme Corti - come ulteriori parametri di riferimento quando si faccia questione di diritti fondamentali.

Va da sé - è appena il caso di ricordarlo - che il diritto ad occupare una superficie minima calpestabile da parte di ogni singolo detenuto non deve essere inteso in senso civilistico, come se esso avesse ad oggetto una ben delimitata porzione della stanza di pernottamento, dovendo al contrario essere inteso come spazio minimo di fruibilità di una superficie collettivamente goduta (nel caso di stanza di pernottamento a più posti), ovvero come spazio minimo vitale (nel caso di cella singola occupata da un solo detenuto), al di sotto del quale scatta quella presunzione assoluta di trattamento disumano di cui si è sopra parlato.

#### Il caso di specie.

Ciò premesso in linea di diritto, si deve ora valutare nel presente procedimento se le condizioni oggettive di detenzione del reclamante integrino o meno l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, giusta la formulazione della lett. b) del 6° comma dell'art. 69 o.p., quale novellato dal decreto-legge n. 146/2013.

Per quanto concerne la metratura della stanza di pernottamento, non appare dubitabile che, dividendo gli spazi indicati per il numero degli occupanti della medesima stanza, si ottiene una metratura sempre (o quasi sempre) inferiore a 3 m<sup>2</sup>: in taluni casi si perviene a detta misura anche senza tener conto dell'ingombro costituito da letto, armadio e lavabo.

Se dunque non v'è dubbio che sia stato violato il disposto dell'art. 6 o.p. (interpretato alla luce della su richiamata giurisprudenza della CEDU), nella parte in cui lo stesso prevede che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, non altrettanto può dirsi in relazione ai restanti punti del *petitum* concernenti le condizioni di areazione e di illuminazione, la presenza di servizi igienici separati e riservati, nonché la richiesta di rimanere fuori dalla propria cella per almeno otto ore al giorno. Le puntuali osservazioni della Direzione riguardanti tali aspetti, le quali non hanno formato oggetto di contestazione, consentono invero di ritenere l'infondatezza di tali pretese, le quali risultano oggi ancor più destituite di fondamento alla luce della recente attuazione all'interno dell'istituto di pena della cd. "sorveglianza dinamica" e della relativa sottoscrizione del patto di responsabilità da parte del reclamante, il quale può oggi trascorrere fuori dalla propria cella le ore richieste e partecipare alle numerose iniziative trattamentali illustrate in atti.

Anzi proprio la valutazione di tali parametri consentono - allo stato - di escludere nella fattispecie che l'assegnazione dell'interessato ad una cella con una superficie media calpestabile *pro-capite* superiore a 3 m<sup>2</sup> ma inferiore a 7 m<sup>2</sup> configuri trattamento disumano o degradante sulla scorta dei criteri fissati dal Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa.

Poiché la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 146/2013 non ha eliminato, anzi ha rafforzato (eliminando l'inciso "*nel corso del trattamento*", espressione che faceva ritenere a taluno che ciò riguardasse solo il trattamento rieducativo), la tutela prevista dal 5° comma dell'art. 69 o.p., secondo cui il magistrato di sorveglianza impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati, **ne viene che** la tutela richiesta dal condannato con il presente ricorso non può che esitare **nell'ordine, che si impartisce all'amministrazione penitenziaria, di non allocare il reclamante, né oggi né in futuro, in una cella avente una superficie media *pro-capite* netta fruibile inferiore a 3 m<sup>2</sup>.**

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese processuali, trattandosi di procedimento penale camerale *lato sensu* riconducibile a quello di esecuzione, in relazione al quale la disciplina codicistica non prevede che possa pronunciarsi condanna al pagamento delle spese processuali, la materia non essendo regolata secondo il principio di soccombenza in ragione di scelta giudicata non in contrasto con

la Costituzione (v. Cass. pen., sez. 1, n. 444 del 14.11.2003, Rv. 226701; per la non irragionevolezza di tale scelta v. anche Corte cost. n. 445/1997).

P. Q. M.

Visti gli artt. 678 c.p.p., 35 *bis*, 69, 5° e 6° comma o.p.

- 1. Rigetta l'istanza di assegnazione ad una cella avente uno spazio individuale di almeno 7 m<sup>2</sup>, ma dispone che XXXXXXXXXXXX sia allocato, nell'attualità ma anche nel prosieguo della detenzione, presso una stanza di pernottamento avente una superficie calpestabile media *pro-capite* non inferiore a 3 m<sup>2</sup>;**
- 2. rigetta nel resto il ricorso siccome infondato;**
- 3. nulla per le spese.**

Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazioni prescritte.

**Venezia 6 febbraio 2014**

**Il Magistrato di Sorveglianza**  
dr. Giovanni Maria Pavarin